

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL'AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F.

Oggetto: Fallimento

Procedura n.

Il Tribunale di Paola, con sentenza n. _____ depositata in data _____, ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto, nominando giudice delegato il dottor _____ e curatore il sottoscritto _____ con studio in _____ (CS), via _____ n.; Tel. _____, fax _____, indirizzo e-mail pec _____.

In relazione a ciò, vi comunico quanto segue:

- L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per **il giorno** _____, **ore** _____, presso l'aula di udienza che sarà all'uopo assegnata, sita al primo piano del Palazzo di giustizia di Paola. Il Giudice Delegato potrà disporre anche la trattazione da remoto, in videoconferenza dell'udienza. A tal uopo, ove intenderà partecipare all'udienza da remoto, Ella dovrà per tempo informarsi presso questo Curatore sugli applicativi *hardware* e *software* necessari e sulle modalità di connessione.
- Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
- I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo **esclusivamente via Pec** all'indirizzo dello scrivente (_____), con apposita domanda ai sensi dell'art. 93 L.f., redatte in carta libera e corredate dai documenti giustificativi fiscalmente regolari, almeno trenta giorni prima della suddetta udienza fissata per l'esame dello stato passivo dinanzi al Signor G.d.

Ricorso e documenti devono essere allegati alla mail certificata scansionati in formato pdf ed inoltre in calce al ricorso o in distinto atto il creditore deve attestare ai sensi dell'art. 47, DPR. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati è conforme all'originale, a tal fine allegando copia (non autenticata) del documento di identità.

L'originale del titolo di credito (cambiali ed assegni) allegato al ricorso deve essere **per legge depositato presso la cancelleria del Tribunale**. Gli originali di documenti diversi da cambiali e assegni verranno, invece, esibiti dal creditore in udienza la documentazione originale e la ricevuta della pec inviata.

Con la stessa modalità andranno inviate le osservazioni al progetto e la documentazione integrativa.

I ricorsi, in formata cartacea, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, così come i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate; anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili.

- Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si avverte che è onere

comunicare la variazione di tale indirizzo e che in mancanza di tale indicazione oppure in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

- Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 l.f.) e come tali saranno trattate.

- Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo essere sottoscritto da voi personalmente o da un legale, nel qual caso questi dovrà essere fornito di procura.

Il ricorso dovrà contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

Rammento poi che:

- a) il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;
- b) se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario;
- c) se è omessa l'indicazione di cui al numero 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la curatela darà notizia dell'esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato (v. elenco di seguito riportato); tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Si segnala che le carenze riscontrate in udienza dal Giudice delegato non saranno colmabili con richiesta di rinvio, si invitano pertanto il creditore a prendere visione del progetto prima dell'udienza in modo da poter in quella sede integrare la produzione carente.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Segnalo che, a norma del combinato disposto degli artt. 79 e 103 l.f., se il bene o i beni oggetto della sua domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato

nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presenta domanda di rivendica o restituzione, può modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di stato passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquisito, potrete chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, c.c., anche per singoli gruppi di creditori.

Rammento che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 l.f..

La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 l.f. dispone che il comitato dei creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Tengo infine a segnalare che, in forza del disposto dell'art. 37 *bis* l.f., in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40 l.f., nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.

Avverto che:

a) depositerò in cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti; e nello stesso termine lo trasmetterò ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo

b) Ella potrà esaminare detto progetto e presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni prima di detta udienza, sempre con l'invio telematico al mio predetto indirizzo pec

Sono a disposizione per fornirvi, a mezzo e-mail, che cortesemente e tempestivamente vorrete comunicarmi, tutte quelle utili notizie al fine che abbiate a depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo stato passivo.

Paola,

Il curatore

INDICAZIONE dei DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE in relazione al CREDITO FATTO VALERE

Spese di giustizia:

- verbale di pignoramento mobiliare.

Crediti riconosciuti in decreto ingiuntivo

- decreto ingiuntivo definitivo: accompagnato da decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c.

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere (per gli avvocati in particolare: (verbali di udienza, atti introduttivi, memorie, provvedimenti giudiziali, documentazione relativa ad eventuali esborsi ecc.).

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) n.b. nel caso di società di persone anche dichiarazione dei redditi dei soci relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;

- libro matricola;
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;
- fatture acquisti.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna;
 - documenti di trasporto delle merci;
- n.b. si rammenta che le sole fatture non costituiscono prova del credito.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;

- copia integrale di tutti gli estratti delle operazioni compiute.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio *ex art. 2855 c.c.*

Proprio a questo fine si raccomanda ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte:

- a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolte nonché il capitale residuo dopo l'ultima rata insolta;
- b) l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;
- c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolte e sul capitale residuo.

Pertanto, qualora vi siano semestralità scadute e non pagate, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi convenzionali e quella imputabile ad interessi moratori.

Creditori pignorati:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.